

INFORMATIVA N. 56/2010

AUTOTRASPORTO: DEDUZIONI FORFETARIE PER SPESE NON DOCUMENTATE E RECUPERO DEL SSN PAGATO SUI PREMI DI ASSICURAZIONE VEICOLI
Un comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate conferma gli importi

| | |
|--------------------|---|
| Argomento: | Imposte dirette |
| Fonti: | Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 24 maggio 2010 |
| Data: | 24 maggio 2010 |
| Protocollo: | 801/PC |

Con comunicato stampa diffuso in data odierna, l’Agenzia delle entrate porta a conoscenza degli operatori un tassello importante per la determinazione del reddito imponibile delle imprese di autotrasporto.

In particolare, sono confermati gli importi erogati lo scorso anno a titolo di **deduzioni forfetarie di spese non documentate** e per il **recupero delle somme versate a titolo di SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile**.

1. DEDUZIONE FORFETTARIA DI SPESE NON DOCUMENTATE

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2009, nelle seguenti misure:

- **56,00 euro**, per i **trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti**. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore **all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari a euro 19,60** (cioè, il 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti);
- **92,00 euro**, per i **trasporti effettuati oltre tale ambito**.

La deduzione forfetaria andrà indicata nei righi:

- **UNICO Persone fisiche:** RG20 colonna 3
- **UNICO Società di persone:** RG21 colonna 4

Si ricorda che la deduzione:

- **spetta alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto terzi, in regime di contabilità semplificata;**
- si applica anche ai **soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice**, se anch’essi effettuano personalmente trasporti;
- compete anche in caso di **contabilità ordinaria per opzione**, in quest’ultimo caso la medesima **andrà indicata:**
 - **UNICO Persone fisiche:** RF38, codice 99;
 - **UNICO Società di persone:** RF46, codice “99”.

2. RECUPERO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI SSN SUI PREMI DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2010, fino ad un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (mediante compensazione in F24), le somme versate nel 2009 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
- Andrea Trevisani -



Allegato: comunicato stampa citato

